



SVILUPPUMBRIA

*SOCIETA' REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA*

La Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria SpA

Società a capitale pubblico della Regione Umbria
ai sensi della normativa in materia di in house providing

Via Don Bosco n. 11, 06100 Perugia (Italia)
www.sviluppumbria.it; svilpg@sviluppumbria.it
tel. 075 56811 – fax 075 5722454

INDICE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice) una procedura negoziata aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del codice per l'affidamento del servizio di progettazione e assistenza tecnica sui progetti a valere sui Programmi Europei, nazionali o internazionali, secondo le modalità di seguito disciplinate.

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

CIG ACCORDO QUADRO: 8263857E84

IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO: Euro 210.000,00 al netto d'IVA

INDICE

PREMESSA	4
Sezione I – Parte Normativa	5
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	5
ART. 2 VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO E IMPORTO A BASE DI GARA	6
ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE E TEAM DI LAVORO	7
ART. 4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	8
ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO	9
ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	10
7.1 REQUISITI GENERALI	10
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	11
7.2.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	12
7.3 AVVALIMENTO	12
7.4 SUBAPPALTO	13
Sezione II – Parte Amministrativa	14
ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	14
ART. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
ART. 10 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
10.1. Istanza di partecipazione	15
10.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)	18
10.3 Documentazione a corredo dell’istanza	19
10.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	20
ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA	21
ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	24
ART.13 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA	24
ART.14 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA	25
ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	26
ART. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29

ART. 17 COMMISSIONE DI GARA	30
ART. 18 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	30
ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	31
ART. 21 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA.....	33
ART. 22 COMUNICAZIONI.....	33
ART. 23 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE	34
ART. 24 CONTROVERSIE	34
ART. 25 CLAUSOLA FINALE	34
ART. 26 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI art. 13-14 del Reg. UE 2016/679	34
ART. 27 NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
ART. 28 ACCESSO AGLI ATTI.....	37
ART. 29 ALLEGATI	37

PREMESSA

Sviluppumbria ha nel tempo presentato e gestito numerosi progetti europei, nazionali e internazionali, allo scopo di scambiare esperienze e fornire il proprio know nell'ambito di partenariati, apportando le competenze sviluppate in materia di sviluppo locale, sostegno all'imprenditorialità, turismo e internazionalizzazione.

Questa attività ha comportato e comporta capacità di project management, di gestione dei rapporti con i partner e di rendicontazione finanziaria, ma anche un intenso lavoro di scouting e di preparazione delle diverse proposte progettuali a valere sui vari bandi.

Allo scopo di potenziare le suddette attività, arricchire il ventaglio di progetti europei e internazionali, Sviluppumbria intende avvalersi di un operatore economico specializzato che supporti i team di lavoro.

Al fine dell'individuazione dell'operatore economico di cui sopra, Sviluppumbria SpA intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro, per dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico.

A seguito dell'approvazione e finanziamento dei progetti, Sviluppumbria SpA formalizzerà con l'Aggiudicataria singoli contratti specifici nei quali verranno meglio dettagliati gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione dei servizi affidati.

L'aggiudicataria prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti, così come la relativa durata e le modalità di svolgimento.

Resta inteso che i servizi oggetto della presente procedura non devono intendersi affidati in via esclusiva, potendo, quindi, Sviluppumbria SpA agire in autonomia, anche mediante altre procedure aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi. Sviluppumbria SpA potrà esercitare tale facoltà anche nel caso in cui l'Accordo quadro fosse ancora valido ed efficace. In tale ipotesi, l'Aggiudicataria rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti di Sviluppumbria SpA a qualsivoglia titolo.

Il presente avviso contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara, nonché alle specifiche del contratto che verrà stipulato all'esito dell'aggiudicazione, con l'aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Chiara Dall'Aglio, coordinatrice Area Promozione integrata e Turismo.

La documentazione ufficiale di gara è la seguente:

- Avviso;
- Allegato 1: schema di istanza di partecipazione con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: schema di offerta economica;
- Allegato 4: schema di proposta di accordo quadro;
- Allegato 5: disciplinare telematico di gara.

La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs n. 56/2017).

I concorrenti partecipano alla presente procedura di gara attraverso la piattaforma reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc (d'ora in poi piattaforma Net4market).

La suddetta documentazione è integralmente disponibile nella sezione "Elenco bandi e avvisi in corso" della piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Tutte le informazioni relative alla procedura di abilitazione alla gara sono riportate all'interno del disciplinare telematico di gara, allegato 5 al presente avviso.

L'abilitazione alla gara è del tutto gratuita per il concorrente e obbligatoria per la valida partecipazione alla procedura.

Sezione I – Parte Normativa

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura ha per oggetto la selezione e la contrattualizzazione di un operatore economico specializzato nell'attività di ricerca di fondi europei, nazionali e/o internazionali, e di progettazione nei principali settori di attività di Sviluppumbria SpA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sviluppo locale, internazionalizzazione delle imprese, sostegno all'autoimprenditorialità, politiche sociali, innovazione tecnologica, turismo e cultura, green economy e sostenibilità ambientale.

In particolare i servizi richiesti sono:

- individuazione delle opportunità di finanziamento di progetti a valere sui bandi a gestione diretta della Commissione Europea, sui programmi della Cooperazione Territoriale europea e su altri Programmi comunitari, nazionali e/o internazionali;
- attività di redazione dei progetti sui bandi individuati e condivisi dalla stazione appaltante, secondo le specifiche del bando di riferimento;
- attività di assistenza tecnica a Sviluppumbria SpA e supporto alla rendicontazione dei progetti, in caso di ammissione al finanziamento pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dalle regole del bando di riferimento.

Nello specifico: l'Aggiudicataria, successivamente alla aggiudicazione e alla stipula dell'Accordo quadro, nel periodo di vigenza di quest'ultimo, dovrà svolgere le seguenti attività, rese a titolo gratuito: ricerca, individuazione, selezione e predisposizione, in stretto raccordo con Sviluppumbria SpA, di tutta le attività necessarie per la presentazione di progetti a valere sui vari bandi a gestione diretta della Commissione Europea, sia su bandi a gestione indiretta, sia su progetti finanziati da altre fonti di finanziamento europee, nazionali e/o internazionali.

In caso di ammissione a finanziamento dei progetti di cui sopra, Sviluppumbria stipulerà specifici contratti con l'Aggiudicataria, nei quali potrà essere previsto lo svolgimento delle seguenti attività, salvo le eventuali ulteriori attività indicate nello specifico bando di riferimento, per tutto il periodo di durata del progetto europeo, nazionale o internazionale finanziato:

- attività, alle condizioni e nei limiti previsti dalle regole del bando relativo, di assistenza tecnica a Sviluppumbria SpA, consistente di norma nel garantire i seguenti processi:
 - o Supporto alla segreteria di progetto, in particolare nei rapporti con il partenariato;
 - o Supporto alla gestione dei rapporti con l'autorità di riferimento;
 - o Predisposizione dei report periodici richiesti dal progetto;
 - o Assemblaggio e reperimento della documentazione per la Rendicontazione fisica e finanziaria di progetto, in itinere e finale;
 - o Supporto alla attività di diffusione e comunicazione;
 - o Supporto alla partecipazione alle riunioni di partenariato in ogni sede e ad ogni livello.

L'Aggiudicataria non avrà comunque l'esclusiva dell'attività di progettazione, di assistenza tecnica e rendicontazione in quanto Sviluppumbria SpA ha da tempo potenziato le proprie capacità di presidiare i processi di acquisizione di risorse pubbliche, di conseguenza potrà attivarsi anche in autonomia.

ART. 2 VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTO A BASE DI GARA

2.1 VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Tenuto conto del fatto che al momento della pubblicazione del presente avviso non è possibile individuare con certezza quali e quanti progetti verranno finanziati, il valore stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti che potranno essere affidati all'Aggiudicataria, è pari presuntivamente ad **Euro 210.000,00, IVA esclusa**.

Il valore del presente Accordo è stato quantificato sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli contratti (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 non si procederà alla redazione del D.U.V.R.I. e, pertanto, i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

L'importo previsto ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di Sviluppumbria SpA e senza che i concorrenti o l'Aggiudicataria possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'Aggiudicataria, inoltre, non potrà vantare a nessun titolo risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio di cui all'Accordo quadro da parte di Sviluppumbria SpA e dei singoli contratti.

L'Aggiudicataria riconosce ed accetta che l'importo dell'Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i contratti fino al raggiungimento totale del valore dell'Accordo Quadro) remunera tutte le attività, ivi comprese le spese per trasferte, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.

Sviluppumbria SpA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro che è un importo stimato e quindi rilevante esclusivamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice.

Sviluppumbria SpA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata dell'Accordo, contratti che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dello stesso.

L'Aggiudicataria è, invece, vincolata a stipulare i singoli contratti, alle condizioni di aggiudicazione della presente procedura, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente avviso.

Ove alla scadenza del termine di cui all'art. 4 dell'avviso, fossero ancora in corso di svolgimento i progetti di cui ai contratti stipulati tra le parti in esecuzione dell'Accordo, il termine si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto per l'ultimazione dei relativi servizi; tale circostanza non darà all'Aggiudicataria alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere stipulati contratti dopo la scadenza del termine di durata dell'Accordo.

Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, nel calcolo della base di gara non sono stati computati i costi della manodopera, come previsto dall'art. 95, comma 10 del codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, è prevista la possibilità di modificare in via negoziale la tipologia o la consistenza dei servizi oggetto di gara, sulla base di esigenze organizzative che di volta in volta si potranno manifestare, e per un costo che in ogni caso non potrà superare quello a base di gara.

2.2. IMPORTO A BASE DI GARA

Tenuto conto del fatto che al momento della pubblicazione del presente avviso non è possibile individuare quali e quanti progetti verranno finanziati, si è deciso di prevedere un importo a base di gara collegato alle seguenti percentuali, calcolate con riferimento ai seguenti budget di progetto:

- progetti con budget = > € 200.000,00: **15%**;
- progetti con budget < € 200.000,00: **12%**.

Tali percentuali, che costituiscono la base di gara, sono commisurate all'entità della quota del budget spettante unicamente a Sviluppo Umbria SpA (e non all'intero budget del progetto) in caso di progetto finanziato.

N.B. il budget assegnato è al lordo di IVA e di conseguenza la base di gara è al lordo di IVA.

Tali percentuali verranno quindi applicate sul budget del progetto che sarà assegnato a Sviluppo Umbria SpA in caso di finanziamento del progetto stesso, e determineranno il compenso omnicomprendivo stabilito in favore della aggiudicataria nel singolo contratto.

L'erogazione dei compensi sarà subordinata all'effettivo trasferimento a Sviluppo Umbria SpA delle relative risorse.

In caso di mancato finanziamento del progetto non verrà riconosciuto alcun compenso.

I corrispettivi dovuti saranno quelli corrispondenti alle percentuali di ribasso indicate nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dall'Aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE E TEAM DI LAVORO

L'esecuzione del servizio dovrà svolgersi in conformità al presente Avviso e articolarsi secondo le modalità, le specifiche tecniche e gli standard qualitativi presentati nell'offerta tecnica.

In particolare si prevedono le seguenti FASI:

1. aggiudicazione della gara e stipula dell'accordo quadro;
2. individuazione delle opportunità di finanziamento di progetti europei a valere sui bandi a gestione diretta della Commissione Europea, sui programmi della Cooperazione Territoriale Europea e su altri Programmi comunitari, nazionali o internazionali; a tal fine dovranno essere predisposte relazioni semestrali attestanti le attività svolte;
3. attività di redazione dei progetti sui bandi individuati e condivisi dalla stazione appaltante secondo le specifiche del bando di riferimento;
4. stipula di contratti in caso di ammissione al finanziamento pubblico del progetto presentato, nel quale Sviluppo Umbria SpA indicherà:
 - l'elencazione delle prestazioni richieste (come previsto nell'accordo quadro), quali ad esempio l'attività di assistenza tecnica a Sviluppo Umbria SpA e supporto alla rendicontazione dei progetti, nei limiti ed alle condizioni previste dalle regole del bando di riferimento;
 - la data di inizio e la durata prevista della prestazione attivata, sulla base del progetto finanziato;
 - eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
 - ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore o dal progetto finanziato;

- CIG ACCORDO QUADRO: **8263857E84** e CIG DERIVATO per il singolo contratto ed eventuale CUP.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte l'Aggiudicataria dovrà garantire l'utilizzo di risorse umane qualificate, idoneamente contrattualizzate, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, successivamente alla aggiudicazione.

Nello specifico, l'Aggiudicataria, a pena di esclusione, dovrà garantire la messa a disposizione di un Team di lavoro composto da almeno 3 (tre) esperti, aventi le seguenti caratteristiche minime:

FIGURA PROFESSIONALE	TITOLI PROFESSIONALI	ESPERIENZA MINIMA
n. 1 (uno) coordinatore esperto in progettazione europea e progetti di cooperazione internazionale	Possesso del diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e s.m.i.	Esperienza lavorativa di almeno 5 anni, che comprovi una buona conoscenza ed esperienza in attività di progettazione e di relazioni internazionali, con OTTIMA conoscenza della lingua inglese quale lingua di lavoro.
n. 2 (due) esperti in progettazione europea, di cui almeno 1 esperto anche di progetti di cooperazione internazionale e rendicontazione		Esperienza di almeno 3 anni in attività di progettazione e rendicontazione, con BUONA conoscenza della lingua inglese quale lingua di lavoro.

Il Team di lavoro non può essere modificato nel numero minimo.

Non è ammesso il cumulo dei profili da parte della stessa persona.

Sono invece ammesse modifiche dei componenti del Team di lavoro per valida e motivata ragione, previa autorizzazione di Sviluppumbria SpA, purché si garantisca un equivalente livello di esperienza e professionalità.

In ogni caso la pendenza della autorizzazione da parte di Sviluppumbria SpA non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica della composizione del Team di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o dilazione della prestazione dei servizi, salvo autorizzazione scritta di Sviluppumbria SpA.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il servizio oggetto della presente procedura dovrà essere garantito per **36 mesi** dalla data di stipula dell'accordo quadro, salvo che l'importo massimo previsto all'art. 2 del presente avviso venga raggiunto in un termine minore.

Sviluppumbria SpA potrà infatti esaurire l'importo dell'Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Avviso; in tali casi l'Aggiudicataria non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Il contratto relativo all'Accordo Quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti.

Sviluppumbria SpA, parimenti, si riserva di prorogare la scadenza dell'accordo quadro oltre la data prevista, qualora l'importo massimo previsto di euro 210.000,00 oltre IVA non sia stato esaurito. Tale proroga non potrà comunque eccedere la durata di **48 mesi** dalla data della stipula dell'accordo stesso.

L'Aggiudicataria dovrà attivarsi per proporre progetti cantierabili per ciascun anno di durata contrattuale con il ruolo di leader e/o partner della stazione appaltante, coerentemente con il numero

dei bandi che saranno pubblicati; a tal fine dovranno essere predisposte relazioni semestrali attestanti le attività svolte.

I contratti che verranno stipulati successivamente alla eventuale approvazione dei singoli progetti presentati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, avranno una durata pari a quella prevista per la realizzazione del progetto finanziato.

ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Per qualsiasi chiarimento sulle modalità di esecuzione della procedura o sul contenuto dei documenti di gara, è attivato un apposito spazio condiviso, denominato "Chiarimenti", all'interno della sezione "E-procurement - Proc. d'acquisto" della piattaforma Net4market, richiamando la procedura di cui trattasi.

Tale sezione sarà disponibile solo a seguito di abilitazione alla procedura di gara come descritta all'interno del disciplinare telematico di gara, allegato 5 al presente avviso.

La risposta ai chiarimenti richiesti verrà inoltrata mediante la medesima piattaforma.

Per dettagli aggiuntivi si rimanda all'articolo dedicato all'interno del Disciplinare telematico di gara, allegato 5 al presente avviso.

IMPORTANTE: Sviluppumbria potrebbe utilizzare l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione e nella piattaforma.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione - Dati" della piattaforma telematica nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale". La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia a sua volta un consorzio di cui all' art. 45 comma 2 lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla partecipazione gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui all'allegato 2 al presente avviso, come meglio disciplinato all'art. 10.2.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, attestati mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui all'allegato 2, al presente avviso, come meglio disciplinato all'art. 10.2.

I documenti richiesti all'aggiudicataria, ai fini della dimostrazione dei requisiti autodichiarati, dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Avviso.

A) Requisiti di idoneità

A pena di esclusione:

- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, per l'attività oggetto del servizio.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria

A pena di esclusione:

Gli operatori economici concorrenti dovranno dimostrare di avere **un fatturato minimo annuo di Euro 100.000,00** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari **(2016-2017-2018)** desumibile dai bilanci approvati.

Tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, per attestare la solidità economica e l'esperienza degli operatori economici concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, mediante AVCpass, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, come segue:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla stazione appaltante.

C) Requisiti di capacità tecnica professionale

A pena di esclusione:

L'operatore economico concorrente dovrà dimostrare di avere ottenuto **TRE incarichi analoghi al servizio oggetto della gara** - di progettazione, assistenza tecnica/rendicontazione per progetti finanziati con risorse pubbliche - nel quadriennio **2015- 2016- 2017-2018**, di importo complessivo, per ciascuno dei progetti finanziati, almeno pari ad Euro 300.000,00.

Per ciascun servizio dovrà essere indicato nell'apposita sezione del DGUE:

- l'oggetto del progetto finanziato con risorse pubbliche;
- la data di inizio e fine di esecuzione del contratto (nel triennio 2015-2016-2017-2018);
- il destinatario del servizio;
- l'importo complessivo di ciascun progetto finanziato con risorse pubbliche (che deve essere almeno pari ad Euro 300.000,00).

Gli incarichi pluriennali continuativi con unico committente, verranno considerati incarico unico, ai fini di quanto sopra.

La comprova del requisito, mediante AVCpass, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue: mediante copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto del progetto finanziato con risorse pubbliche, dell'importo complessivo del progetto (almeno pari ad Euro 300.000,00) e del periodo di esecuzione.

7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui alla lettera A) deve essere posseduto da:

- a. ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla lettera B) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui alla lettera C), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.2.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lettera A) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui alle lettere b) e c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis del codice.

7.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, nonché tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA/Registro imprese).

Per quanto riguarda i requisiti delle esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, istanza e DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Tutta la documentazione relativa all'avvalimento deve essere inserita nella documentazione amministrativa, come previsto all'art. 10 del presente avviso.

7.4 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto dell'art. 105 del codice.

Non si configurano comunque come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Tenuto conto della sospensione del comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 18, del D.L. 18/04/2019, n. 32. convertito dalla legge 14/06/2019, n. 55), l'aggiudicataria deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicataria trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Pertanto, la verifica dei requisiti del subappaltatore è rinviata successivamente a quanto sopra previsto.

Sezione II – Parte Amministrativa

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La documentazione di gara, **a pena di esclusione**, deve essere presentata **esclusivamente** mediante la piattaforma Net4market raggiungibile al sito **https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc** **entro e non oltre il termine ultimo perentorio previsto dall'art. 12 Timing di gara del Disciplinare telematico di gara (allegato 5 all'avviso).**

Oltre il termine suddetto il sistema non consentirà la trasmissione dell'offerta, pertanto si invita a tener conto del tempo necessario al caricamento in piattaforma della documentazione.

Si precisa che nel calcolo dei termini per la presentazione dell'offerta si è tenuto conto delle vigenti disposizioni normative per l'emergenza Covid 19.

Si rimanda alle modalità indicate all'interno del disciplinare telematico di gara (allegato 5 al presente avviso) ed al timing di gara di cui all'art. 12 del medesimo allegato.

L'istanza, il DGUE e l'offerta economica dovranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella sezione "Elenco, bandi e avvisi in corso" e - a seguito di abilitazione alla gara - all'interno della sezione "Doc. gara – Allegata" della scheda di gara della piattaforma Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta presentata vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a termini non espressamente previsti dai documenti di gara.

ART. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'istanza e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione digitale, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L'inoltro della documentazione deve avvenire con l'utilizzo della piattaforma Net4 market secondo le modalità previste dall'art. 9 del disciplinare telematico di gara (allegato 5 al presente avviso).

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 10 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nel "Timing di gara" di cui all'art. 12 del Disciplinare telematico di gara (allegato n. 5 all'avviso), il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), la Documentazione Amministrativa, secondo le modalità stabilite all'art. 6 "Deposito Telematico Documentazione Amministrativa" del medesimo Disciplinare Telematico di gara, che dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'istanza di partecipazione e il DGUE, nonché l'ulteriore documentazione di seguito prevista, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

10.1. Istanza di partecipazione

L'istanza di partecipazione alla gara è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1** al presente avviso, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, o un facsimile assolutamente conforme allo stesso e contenente, **a pena di inammissibilità**, tutte le dichiarazioni di cui al modello citato, compilate in ogni sua parte e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato di ciascun operatore

economico concorrente, in forma singola o associata, secondo le modalità di cui al Disciplinare telematico di gara (allegato 5). La medesima dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

L'istanza è resa:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è resa dal consorzio medesimo.

Nell'istanza, il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- dichiara di prendere atto che Sviluppo Umbria SpA si è dotata di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che, essendo società a totale partecipazione pubblica, ha adottato, in adempimento della legge 190/2012 e tenuto conto del Modello 231, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui fa parte integrante il Codice etico di comportamento, consultabile sul sito istituzionale – sezione “società trasparente”. Dichiara altresì di essere edotto che il Codice etico di comportamento costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali Sviluppo Umbria si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività; si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

- accetta che la stazione appaltante utilizzi – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma.

(N.B. Si ricorda che la verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore economico stesso e si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione - Dati" della piattaforma telematica nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale". La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante);

- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Sviluppo Umbria SpA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito della presente gara ed in caso di controlli da parte dell'Unione Europea, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al regolamento citato, come meglio previsto all'art. 26 del presente avviso;

- dichiara di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, fornendo – ai sensi dell'art. 3 della Legge richiamata – gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale transiteranno, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, le somme percepite per lo svolgimento del servizio, nonché le generalità dei soggetti autorizzati a operare sul suddetto conto;

- dichiara di non ricadere nelle previsioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c) bis, c) ter e c) quater del codice.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica il Tribunale e gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Nel caso in cui la domanda sia resa da un procuratore, il concorrente allega:

- a) copia della procura qualora dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

10.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico offerente dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inserire nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il DGUE – Documento di gara unico europeo, allegato 2 al presente avviso, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilato secondo quanto di seguito indicato.

In caso di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate, gli stessi sono tutti tenuti al rilascio e sottoscrizione digitale del DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 80 del codice (Sez. A-B-C-D). Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.2 lettera A) del presente avviso;

- b) la sezione B, punto 1a) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7.2 lettera B) del presente avviso per gli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2016-2017-2018);
- c) la sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 7.2 lettera C) del presente avviso.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi, consorzi costituiti/costituendi, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

10.3 Documentazione a corredo dell'istanza

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice o al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e al subappaltatore;
- documento attestante la **garanzia provvisoria con allegata, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, come meglio disciplinato all'art. 11 del presente avviso;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice: **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
- **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Anac di euro 20,00.**

- In caso di avvalimento, oltre al DGUE dell'impresa ausiliaria, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

iii. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

iv. PASSOE dell'ausiliaria.

10.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo massimo presunto dell'accordo quadro e precisamente di importo **pari ad Euro 4.200,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante bonifico avente come beneficiario Sviluppumbria SpA, da appoggiare a: Banca BNL Ag. di Perugia CODICE IBAN: IT 68Y0100503000000000008002;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa intestata a Sviluppumbria SpA, in qualità di beneficiario, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La documentazione relativa alle cauzioni deve essere inserita nella documentazione amministrativa nella piattaforma secondo le seguenti modalità:

a) in caso di versamenti mediante bonifico: copia della ricevuta di versamento (previa scansione);

b) in caso di polizza assicurativa o bancaria e dichiarazione di impegno: le stesse devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- **documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante sia dal/i contraente/i;**
- **copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) firmato secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 con allegato documento d'identità in corso di validità dei sottoscrittori (garante e contraente/i).**

Per le modalità di predisposizione/caricamento si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del disciplinare telematico (allegato 5)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 20,00**, secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", **e allegano la ricevuta nella documentazione amministrativa della piattaforma in formato elettronico, previa scansione.**

Per le modalità di predisposizione / caricamento si rimanda a quanto previsto all'art. 6 del disciplinare telematico (allegato 5).

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente in relazione al fatto che non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART.13 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel disciplinare telematico di gara (Allegato n. 5) all' art. 12 "Timing di gara" e con le modalità stabilite nell'art. 7 - Deposito Telematico "Documentazione Tecnica", il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. relazione tecnico-organizzativa, redatta in lingua italiana, che indichi le metodologie, gli strumenti e il piano di lavoro complessivo e che descriva sinteticamente le modalità di esecuzione delle attività oggetto della presente procedura e nello specifico:

- individuazione delle opportunità di finanziamento di progetti a valere sui bandi a gestione diretta della Commissione Europea, sui programmi della Cooperazione Territoriale europea e su altri Programmi comunitari, nazionali e/o internazionali;
- attività di redazione dei progetti sui bandi individuati e condivisi dalla stazione appaltante, secondo le specifiche del bando di riferimento;
- attività di assistenza tecnica a Sviluppumbria SpA e supporto alla rendicontazione dei progetti, in caso di ammissione al finanziamento pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dalle regole del bando di riferimento.

Dovranno inoltre essere evidenziate le modalità di raccordo con Sviluppumbria SpA e le modalità di coordinamento delle professionalità impegnate nel Team di lavoro, con indicazione dei rispettivi ruoli e dei compiti assegnati.

2. l'elenco dei partecipanti al team di lavoro, secondo lo schema di seguito riportato:

Nome e cognome dei componenti del team di lavoro	Ruolo nel team di lavoro (es. coordinatore del progetto; esperto in)	Titoli professionali	Anni di esperienza	Livello conoscenza lingua inglese

Si precisa che a pena di esclusione, il team di lavoro dovrà avere i requisiti minimi previsti dall'art. 3 del presente avviso.

3. CV in formato europeo dei componenti il team di lavoro.

La relazione illustrativa nel suo complesso non dovrà superare le n. 10 pagine, dattiloscritte in italiano, ad esclusione dei CV allegati, dell'indice e della copertina.

La relazione ed i suoi allegati andranno a costituire parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, vincolando l'aggiudicataria al suo pieno e puntuale rispetto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente avviso, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Atteso che ciascun concorrente potrà esercitare il proprio diritto di accesso agli atti di gara, ai sensi dell'art. 241/1990 e s.m.i, i concorrenti hanno l'obbligo di indicare con estrema precisione e dettaglio, in calce all'offerta tecnica, fornendo adeguata motivazione, che sarà in ogni caso soggetta a valutazione da parte del RUP, quali parti dell'offerta tecnica contengano informazioni che, ove divulgate, possano ledere il legittimo interesse della tutela dei segreti tecnici e commerciali dell'operatore economico.

ART.14 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta, a pena di esclusione, come segue.

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema, allegato al presente avviso (ALLEGATO 3).

Entro il termine previsto nel Disciplinare telematico (allegato 5) all'art. 12 - "Timing di gara", secondo le modalità stabilite all'art. 8 – Deposito Telematico dell' "Offerta Economica", il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), nello spazio denominato "Offerta economica", la documentazione redatta in conformità al modello Allegato 3 – schema di Offerta economica, con indicazione di quanto di seguito, **a pena di esclusione**:

a) valore percentuale offerto (a ribasso rispetto alla base di gara), calcolato con riferimento ai seguenti budget di progetto:

- **progetti con budget => € 200.000,00: base di gara 15%;**
- **progetti con budget < € 200.000,00: basi di gara 12%.**

N.B. il budget assegnato è al lordo di IVA e di conseguenza la base di gara è al lordo di IVA, il valore percentuale offerto deve tener conto di tale elemento.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'operatore economico dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

Le percentuali offerte resteranno fisse ed immutabili per tutta la durata dell'accordo quadro e verranno applicati sulla quota del budget del progetto che sarà assegnato a Sviluppumbria SpA in caso di finanziamento del progetto stesso, al fine della determinazione del compenso stabilito in favore della aggiudicataria, nel singolo contratto.

Tutti i costi dei "servizi", calcolati quale tariffa a corpo, saranno a carico dell'aggiudicataria, così come determinati e risultanti dall'offerta economica presentata e oggetto del contratto che si andrà a stipulare.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell'offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente come segue:

- dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il concorrente allega:

- copia della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Si precisa che in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre ed in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

N.B. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice, le carenze di qualsiasi elemento dell'offerta tecnica e dell'offerta economica non possono essere sanate con il "soccorso istruttorio" previsto dal citato comma.

La mancanza dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali comporta l'esclusione dalla procedura.

ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le voci di valutazione e i relativi pesi di seguito elencati.

		PESO MASSIMO DA ASSEGNARE
A	VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	80
B	VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	20
	TOTALE	100

15.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 80/100)

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

A) Valutazione offerta tecnica (parametri)			B) PESO
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERIO	SUBCRITERIO	
A1 – CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE	Livello di professionalità delle risorse umane del team di lavoro previsto (mediante la valutazione dei CV).	Verranno valutate le esperienze e le competenze ulteriori rispetto ai requisiti minimi previsti dall'art. 3 dell'avviso.	25
A2 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI SERVIZI OFFERTI E RACCORDO CON SVILUPPUMBRIA	Livello di efficienza delle modalità operative	Qualità ed efficacia della offerta tecnica con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e al piano di lavoro complessivo per le attività di individuazione delle opportunità di finanziamento di progetti e progettazione	20
		Qualità ed efficacia della offerta tecnica con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e al piano di lavoro complessivo per l'assistenza tecnica successiva alla ammissione a finanziamento del/dei progetto/i	20
		Modalità di organizzazione e raccordo con Sviluppumbria valutata sulla base dei metodi e delle tecniche proposte per la gestione delle attività progettuali: strumenti di analisi, reportistica, etc.	10
A3 – SERVIZI MIGLIORATIVI PROPOSTI	Grado di interesse delle caratteristiche migliorative proposte	/	5
TOTALE			80

Saranno escluse le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio tecnico di qualità inferiore a **48**.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente avviso, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e punteggi secondo i coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito, di seguito specificati:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Inadeguato	0,2
Non valutabile	0

15.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20/100)

Si precisa che la parte economica della valutazione non sarà determinata da un ribasso su un importo predefinito a base di gara, ma sul ribasso sulle percentuali poste a base di gara, come meglio specificato all'art. 2.

L'offerta economica dovrà indicare il valore percentuale offerto a ribasso sulla base di gara.

Inoltre le percentuali offerte potranno avere massimo due cifre decimali dopo la virgola e non potranno avere un valore pari a zero (0).

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato sulla base del peso attribuito all'elemento quantitativo espresso dal valore percentuale offerto a ribasso sulla base d'asta rispetto alle 2 percentuali sotto indicate, come da tabella seguente:

N.	Importi budget assegnato	Base d'asta %
1	progetti con budget => € 200.000,00	15%
2	progetti con budget < € 200.000,00	12%

INDICATORE	PESO
valore percentuale offerto a ribasso	20/100

La Commissione provvederà preliminarmente a formare l'elenco delle offerte economiche presentate da ogni concorrente, relativamente al valore percentuale offerto a ribasso per i servizi oggetto della presente gara.

Per ciascuna offerta economica verrà individuato il punteggio da attribuire a ciascun concorrente in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio da attribuire} = (P_{ba} - P_{off}) : (P_{ba} - P_{minOff}) \times 20$$

Dove:

P_{ba} = percentuale a base d'asta

P_{off} = valore percentuale offerto a ribasso

P_{minOff} = valore percentuale offerto minimo

Una volta ottenuti i punteggi per ciascuna delle DUE tipologie di offerte economiche, si procederà alla loro media matematica. Tale valore sarà quindi preso a riferimento per la valutazione della offerta economica.

15.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Dopo aver effettuato il calcolo dei punteggi per ogni offerta verrà redatta e compilata la seguente tabella:

N. offerta	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Somma punteggi
	A	B	A+B

ART. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e con le modalità che verranno successivamente comunicate nella piattaforma e nel sito istituzionale, anche tenuto conto delle vigenti disposizioni normative per l'emergenza Covid-19.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega, con allegato documento di identità del sottoscrittore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante piattaforma e pubblicazione sul sito istituzionale, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma e sito istituzionale, almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Commissione, di cui al successivo art. 17, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la presenza della documentazione amministrativa, caricata dai concorrenti nella piattaforma e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso e nel disciplinare telematico (allegato 5);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- trasmettere gli atti al RUP e alla stazione appaltante, ognuno per quanto di competenza, per:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 9 del presente avviso e agli adempimenti connessi nella piattaforma;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti conseguenti, anche nella piattaforma.

ART. 17 COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, dipendenti di Sviluppo Umbria SpA, con esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del presente avviso.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione è responsabile delle operazioni di ammissibilità delle offerte, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica sul sito web istituzionale, alla sezione "Procedure in corso", sottosezione "Gare ed appalti", nella pagina dedicata all'avviso sotto "info aggiuntive" la composizione della commissione, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 18 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, con le modalità che verranno successivamente comunicate, **anche tenuto conto delle vigenti disposizioni normative per l'emergenza Covid-19**, procederà all'apertura della documentazione tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso, ai fini dell'ammissibilità.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati all'articolo 15 del presente avviso.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP e alla stazione appaltante. Si procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della offerta economica e quindi alla relativa valutazione, sempre secondo quanto previsto all'art. 15 del presente avviso.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, prende atto della graduatoria: il sistema redige le risultanze di gara, tenendo conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data priorità all'operatore economico che ha ottenuto il punteggio più alto per l'offerta tecnica. In caso di parità anche per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stessa chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP e alla stazione appaltante.

La stazione appaltante disporrà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice.

ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente articolo 20.

ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con comunicazione all'aggiudicataria e a tutti i concorrenti in graduatoria, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede all'aggiudicataria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Qualora le verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:

- nella revoca dell'aggiudicazione ed esclusione del concorrente dalla procedura;
- nell'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta;
- nella segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione (ANAC);
- nelle eventuali conseguenze previste dall'art. 76 (Norme penali) del D.P.R. n. 445/2000.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicataria, automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica.

L'accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'aggiudicataria deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice; nonché comunica ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. a) del Codice, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

L'accordo quadro (Allegato 4 -Schema di proposta di accordo quadro) disciplinerà le modalità di esecuzione del servizio affidato, comprensivo delle seguenti attività:

- individuazione delle opportunità di finanziamento di progetti a valere sui bandi a gestione diretta della Commissione Europea, sui programmi della Cooperazione Territoriale europea e su altri Programmi comunitari, nazionali e/o internazionali nei principali settori di attività di Sviluppo Umbria SpA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sviluppo locale, internazionalizzazione delle imprese, sostegno all'autoimprenditorialità, politiche sociali, innovazione tecnologica, turismo e cultura, green economy e sostenibilità ambientale;

- attività di redazione dei progetti sui bandi individuati e condivisi dalla stazione appaltante, secondo le specifiche del bando di riferimento;

- attività di assistenza tecnica a Sviluppo Umbria SpA e supporto alla rendicontazione dei progetti, in caso di ammissione al finanziamento pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dalle regole del bando di riferimento.

Gli obblighi di pagamento del corrispettivo matureranno solamente in caso di finanziamento dei progetti proposti dall'aggiudicatario.

Si rinvierà ai successivi contratti specifici, che saranno stipulati con Sviluppo Umbria SpA, una volta che i progetti presentati con il supporto dell'aggiudicataria siano ammessi a finanziamento, la disciplina delle attività e la determinazione del corrispettivo, come previsto nella presente procedura di gara nonché negli allegati, in coerenza con le specifiche del progetto di riferimento.

Con riferimento pertanto all'obbligo di prestare la garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 103 del codice, l'aggiudicataria si impegna a presentarla nei successivi contratti specifici.

Sin dalla stipula dell'accordo quadro, senza oneri per Sviluppumbria, l'Aggiudicataria si impegna espressamente a:

- a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal presente avviso e dall'offerta tecnica;
- b) svolgere il servizio in stretto collegamento con Sviluppumbria SpA;
- c) partecipare a tutti gli incontri in cui Sviluppumbria SpA ne richieda espressamente la presenza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Sviluppumbria SpA;
- e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni, secondo quanto specificato nel presente avviso, nei suoi allegati e negli atti di gara; in particolare l'aggiudicataria è tenuta ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta;
- f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Sviluppumbria SpA;
- h) manlevare e tenere indenne Sviluppumbria SpA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) consentire a Sviluppumbria SpA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- j) a dare immediata comunicazione a Sviluppumbria SpA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto, garantendone in ogni caso la continuità.

In caso d'inadempimento da parte dell'aggiudicataria agli obblighi di cui ai precedenti commi, Sviluppumbria SpA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro, ai sensi delle disposizioni in tema di risoluzione.

Si rinvia all'allegato 4 al presente avviso, sopra citato, per tutte le ulteriori specifiche.

ART. 21 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'aggiudicataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento delle attività.

L'aggiudicataria è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, ivi comprese le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D.lgs n. 81/2008).

Pertanto tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi in argomento sono a totale carico dell'aggiudicataria, la quale ne è, peraltro, la sola responsabile.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria per tutta la durata del contratto.

ART. 22 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare all'atto della registrazione nella Piattaforma, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati

membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell' ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO del presente avviso, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di Sviluppumbria e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara e in piattaforma.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione - Dati" della piattaforma telematica nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale". La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

N.B. la variazione dei dati inseriti in piattaforma resta a carico dell'operatore economico stesso.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente, si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 23 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sviluppumbria SpA, si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente l'accordo quadro, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART. 24 CONTROVERSIE

Foro competente per le procedure di ricorso e per le controversie derivanti dal contratto è quello di Perugia.

ART. 25 CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla presente gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, unitamente ai relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

ART. 26 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI art. 13-14 del Reg. UE 2016/679

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR (d'ora in poi Regolamento) e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", è Sviluppumbria S.p.A. L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e riguarda

esclusivamente i dati personali riferiti a persone fisiche che dovessero essere oggetto di conferimento nella presentazione di domande a valere sul presente avviso.

Titolare del trattamento: Sviluppumbria SpA

Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) di Sviluppumbria

Via Don Bosco,11– 06124 Perugia

e-mail: privacy@sviluppumbria.it - tel 07556811

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali volontariamente conferiti verranno trattati senza il consenso esclusivamente per:

- a) l'esecuzione delle procedure di valutazione delle proposte e per la verifica dei requisiti, come meglio specificate nell'avviso;
- b) nel solo caso di affidamento, per le finalità strettamente legate alla contrattualizzazione dell'incarico ed all'esecuzione delle attività previste dall'incarico stesso (fatturazioni, pagamenti, rendicontazioni, ecc.);
- c) adempiere agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio, antimafia, Codice Appalti e per le verifiche richieste dalla vigente normativa;
- d) adempiere agli obblighi di trasparenza;
- e) gestire contenziosi e recupero crediti, prevenire frodi ed attività illecite;
- f) esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del titolare, del responsabile o di terzi titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

La base giuridica del trattamento ai sensi dell'art.6 del Reg. UE 679/2016 è:

- per i punti a) e b) il trattamento è necessario per l'esecuzione delle misure precontrattuali connesse all'attuazione del presente avviso e, esclusivamente in caso di affidamento, del contratto che si andrà eventualmente a stipulare;
- per i punti c) e d) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
- Per i punti e) ed f) il trattamento è necessario al perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Oltre ai dipendenti del Titolare incaricati del trattamento, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni comunque funzionali all'espletamento delle finalità del trattamento; tali soggetti sono incaricati quali responsabili o sub-responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016.

Al di fuori di queste ipotesi i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul nostro sito istituzionale ai sensi del citato d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

Alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di legittimo accesso agli atti.

Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali. In particolare per l'acquisizione delle proposte Sviluppumbria si avvale della piattaforma telematica di negoziazione denominata “portale acquisti Umbria” https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc (gestita dalla società Net4Market S.r.l.).

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno diffusi, se non preventivamente anonimizzati.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).

Durata del Trattamento

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti dalla specifica normativa di riferimento del fondo pubblico (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, possono essere esercitati i diritti di seguito indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- **Diritto di limitazione** - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)
- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
- **Diritto di opposizione** - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
- **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

Tali diritti potranno essere esercitati mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del responsabile della protezione dei dati ("DPO") di Sviluppumbria Spa.

ART. 27 NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali di cui Sviluppumbria è titolare, svolto nell'ambito del suddetto incarico.

L'operatore economico dovrà pertanto garantire affidabilità e dovrà disporre delle risorse tecniche adeguate all'attuazione degli obblighi derivanti dal contratto di designazione a responsabile del trattamento, al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

ART. 28 ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell'offerta tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Sviluppumbria consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra Sviluppumbria consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni fornite.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e le giustificazioni fornite in caso di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, saranno consentiti solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 29 ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante del presente avviso:

- Avviso;
- Allegato 1: schema di istanza di partecipazione con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: schema di offerta economica;
- Allegato 4: schema di proposta di accordo quadro;
- Allegato 5: disciplinare telematico di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mauro Agostini